

# DIRIGENTI



**DEFINIZIONE – ART. 2 D.Lgs. 81/2008**

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,*

**ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA**

**FORMAZIONE MINIMA:**

**CORSO DI 16 ORE**

**AGGIORNAMENTO MINIMO: 6 ORE OGNI 5 ANNI**

**Il termine “DIRIGENTE” in materia di Sicurezza non indica una qualifica formale, ma una “FUNZIONE”.**

Il D.Lgs. n. 81/2008, infatti, individua il Dirigente come il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che è, anche di fatto e quindi “sprovvisto di regolare investitura” (art. 299 d.lgs. n. 81/2008), la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Il Dirigente è colui che dirige, che organizza, che esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell'attività lavorativa e affinché sia individuato come tale non è quindi necessario uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche, né tanto meno un potere di spesa.

## COMPITI DEL DIRIGENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

Oltre a quelli citati sopra, il **dirigente può svolgere compiti in sostituzione del datore di lavoro**, tra i quali:

- la designazione del medico competente;
- l'individuazione dei lavoratori preposti all'esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale;
- la dotazione al personale dei **DPI** (dispositivi di sicurezza individuale);
- l'obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento;
- l'elaborazione del **DUVRI** (documento unico di valutazione dei rischi);
- il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l'adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.

**La sanzione per l'inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell'arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro o dirigente o nell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.**

**Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati.**

